



# **A.G.I.S.**

**AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**CASERTA**

**Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta**

**c/o Stadio del Nuoto – Via Gallicola, 52 – 81100 Caserta**

Approvato Con C.D.A. n. 5 del 20.05.2020.

## **REGOLAMENTO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASERTA**

### **Premessa**

Il Palazzetto dello Sport di Caserta, complesso sportivo di proprietà della Provincia di Caserta, è pubblico impianto che, oltre all'attività sportiva-agonistica e per primari fini istituzionali sociali, formativi – ricreativi, consente con il suo utilizzo, concesso in convenzione, lo svolgimento dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, in quanto diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'impianto si compone di una Palestra Centrale e di tre palestre per il pugilato. È amministrato dall'AGIS – Agenzia di Gestione degli Impianti Sportivi della Provincia di Caserta, soggetto di diritto pubblico dotato di propria autonomia, che gestisce gli impianti assegnati dall'Ente Provincia.

### **Articolo 1 – Classificazione dell'impianto**

L'impianto è di rilevanza Provinciale ed è riservato allo svolgimento delle seguenti attività sportive:

- pallacanestro;
- pallavolo;
- altre discipline sportive compatibili con le disposizioni regolamentari delle rispettive Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva;
- può ospitare gare di rilevanza nazionale ed internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della provincia.

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. L'assegnazione per l'utilizzo orario e parziale del Palazzetto dello Sport è effettuata dal Direttore dell'AGIS su linea di indirizzo del Presidente o del CDA dell'AGIS.

### **Articolo 3 – Soggetti**

1. Possono concorrere all'assegnazione delle Palestre:

- Enti di Promozione Sportiva;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) riconosciute;
- Scuole di danza, Ginnastica ritmica ed artistica, attività ricreative;
- Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni Sportive;

- Enti Pubblici o Istituzioni;
- Altri soggetti autorizzati dal Presidente o dal CDA dell'AGIS.

#### **Articolo 4 – Criteri**

1. Costituiscono criteri preferenziali per l'assegnazione oraria degli spazi e delle Palestre a società, direttori tecnici delle società o allenatori di nuove società:

- aver operato in convenzione con l'AGIS negli ultimi 3 (tre) anni nel Palazzetto dello Sport.;
- avere un adeguato numero di iscritti per l'avviamento;
- avere un adeguato numero di iscritti ed avere conseguito risultati sportivi per l'attività agonistica degli iscritti alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva;
- un impegno continuativo e costante nell'attività di promozione sportiva e delle attività agonistiche;
- l'assegnazione delle palestre avviene secondo il criterio preferenziale utilizzato per l'assegnazione degli spazi del Palazzetto dello Sport; in caso di richieste congiunte, l'assegnazione avviene con i criteri sopra indicati;
- la richiesta di un numero di ore pari o superiore almeno al 50% di quelle disponibili per ciascuna fascia oraria (mattutina o pomeridiana).

2. Gli spazi utilizzabili per l'attività sportiva sono determinati in turni di 60 (sessanta) minuti, divisi in due fasce orarie, mattutina (dalle 8.00 alle 14.00) e pomeridiana (dalle 14.00 alle 22.00).

3. Le Società e/o gli Enti di promozione sportiva devono esibire i dati dei tesserati e quant'altro richiesto. Non sono presi in considerazione i doppi tesseramenti a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

4. L'incompleta o infedele produzione di dati, attestazioni e documenti preclude l'assegnazione degli spazi richiesti e comporta decadenza, ove vi sia già stata l'assegnazione.

5. È preclusa ai soggetti morosi la facoltà di presentare istanza di assegnazione degli spazi del Palazzetto dello Sport, salvo che sia stato approvato ed autorizzato dall'AGIS un piano di rientro; gli spazi in precedenza assegnati a soggetti morosi saranno disponibili per nuove richieste di assegnazione.

6. Polizza Assicurativa e Richiami:

- a) l'assegnazione è subordinata alla regolarità fiscale e contributiva dei richiedenti;
- b) le società richiedenti devono certificare l'inesistenza di compensi ai componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione, pena la revoca dell'assegnazione;
- c) i soggetti convenzionati a qualsiasi titolo dovranno, entro sette giorni dalla stipula della convenzione, produrre in copia conforme all'originale polizza assicurativa valida per tutti gli iscritti alla medesima società, nonché istruttori, personale diretto e indiretto, titolari o soci della società a copertura di infortuni, morte e responsabilità civile, anche verso terzi, per tutto ciò che possa avvenire all'interno degli edifici, esonerando l'AGIS da ogni responsabilità civile e penale in caso di sinistro avvenuto all'interno della Palestra assegnata. I massimali da garantire in polizza sono:
  - € 500.000/00 per gli assegnatari con numero di iscritti fino a 100;
  - € 1.000.000/00 per gli assegnatari con numero di iscritti da 101 a 200;
  - € 1.500.000,00 per gli assegnatari con numero di iscritti oltre 200.

#### **Articolo 5 – Albo delle comunicazioni**

1. Il sito web dell'AGIS ha valore di Albo delle Comunicazioni

#### **Articolo 6 – Assegnazioni**

1. Le assegnazioni delle ore sono disposte dal Direttore AGIS entro il 15 Luglio, sulla base delle richieste presentate al protocollo AGIS entro il 5 Luglio di ogni anno.

2. Le domande presentate oltre i termini perentori sopra stabiliti, oltre a far decadere ogni criterio preferenziale nell'assegnazione acquisito nella precedente stagione, sono esaminate a conclusione

della predisposizione dei calendari stagionali ed accolte in relazione agli spazi che risultino ancora disponibili; successivamente la Società/Ente potrà inoltrare richiesta solamente dopo che tali spazi sono stati resi nuovamente disponibili.

### **Articolo 7 – Assegnazioni Stagionali**

1. La Stagione Sportiva ha inizio il 1 Settembre e termina il 30 Giugno. Per le Palestre la stagione ha inizio il 1 Settembre e termina il 30 Agosto.

### **Articolo 8 - Convenzioni**

1. Le convenzioni con le società per l'utilizzo delle palestre, a partire dall'approvazione del presente regolamento, avranno durata biennale. Le convenzioni potranno essere integrate con appendici per l'integrazione degli orari indicati nell'originaria convenzione.

### **Articolo 9– Domande di Assegnazione**

1. Le domande di assegnazione ed ogni successiva comunicazione inerente Palestre e convenzioni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC o consegnate al protocollo AGIS.
2. Le domande medesime dovranno necessariamente riportare oltre alla data:
  - orario e giorni richiesti;
  - attività svolta.
3. La mancanza, l'incompletezza o la non chiara indicazione dei predetti elementi determinerà il rigetto della domanda stessa.

### **Articolo 10 – Rinunce**

1. La mancata presentazione nei termini delle domande di assegnazione implica rinuncia da parte dei soggetti assegnatari nell'anno precedente, con perdita del titolo preferenziale nell'assegnazione.
2. La rinuncia all'utilizzo nel periodo biennale di validità della convenzione comporta l'obbligo di versamento del corrispettivo fino al termine della convenzione o fino alla riassegnazione delle ore rinunciate.
3. La disponibilità di spazi o ore in corso di stagione, conseguente a rinuncia dei precedenti assegnatari, sarà comunicata a tutte le Società/Enti con appositi atti affissi all'Albo.

### **Articolo 11 – Richieste integrative**

1. Dalla data di pubblicazione sull'Albo del piano stagionale, che costituisce la comunicazione ufficiale dell'assegnazione, le Società/Enti hanno a disposizione 15 giorni per poter richiedere ulteriori spazi che si sono resi disponibili rispetto all'anno precedente.
2. Le ore che si rendono disponibili rispetto alla precedente stagione (per rinuncia e/o mancata richiesta, per revoca) saranno riportate come libere nel piano stagionale per eventuali richieste integrative. Le richieste per dette ore dovranno pervenire entro il 30 Luglio.
3. Le ore che non sono state assegnate rispetto all'anno precedente, possono essere richieste per qualsiasi attività, indipendentemente dal precedente utilizzo, il quale comunque costituirà titolo di preferenza, salvo quanto disposto dal seguente articolo e salvo utilizzo diretto per gestione internalizzata AGIS.

### **Articolo 12 – Variazione di attività**

1. È facoltà delle Società/Enti mutare, in corso di stagione e nel periodo di validità della convenzione, l'attività svolta all'interno del Palazzetto dello Sport, formulando preventiva richiesta di autorizzazione all'AGIS.

### **Articolo 13 – Facoltà di modifica**

1. L'AGIS si riserva la facoltà di apportare, in caso di straordinarie e/o motivate esigenze, modifiche, variazioni o sospensioni alle assegnazioni delle ore, che saranno comunicate agli interessati con congruo preavviso e, comunque, in modo tempestivo, in caso di cause imprevedibili.

#### **Articolo 14 – Divieti**

1. È fatto assoluto divieto agli Enti di Promozione Sportiva o alle Società di ogni genere di sublocare, concedere o affidare, a qualsiasi titolo, le ore assegnate. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, senza ulteriori avvisi, la revoca delle assegnazioni, con riassegnazione delle ore revocate nelle modalità previste dal presente regolamento.

2. L'Ente di Promozione Sportiva in fase di richiesta delle ore, potrà indicare la società abilitata ad esercitare l'attività, che gestirà le ore dell'Ente, autorizzando l'AGIS a stipulare la convenzione direttamente con tale società. Il criterio preferenziale di assegnazione permarrà in capo all'Ente anche negli anni successivi, mentre il rapporto amministrativo/contabile rimarrà in capo alla società delegata. Diversamente varrà il punto 1 dell'art. 14.

3. In caso di inosservanza del divieto previsto dal co. 1, il compenso dovuto verrà maggiorato del 100%.

#### **Articolo 15 – Revoca dell'assegnazione**

1. Costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione:

- la morosità nel pagamento delle tariffe;
- lo svolgimento all'interno della struttura di attività non autorizzate;
- il mancato rispetto dei regolamenti e delle norme igienico sanitarie;
- la sub concessione all'utilizzo degli spazi assegnati senza preventiva autorizzazione;
- danneggiamenti intenzionali o negligenze nell'utilizzo degli impianti;
- l'inosservanza delle prescrizioni della direzione dell'AGIS volte a garantire l'ottimale funzionamento dell'impianto.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sarà comunicata all'assegnatario, che potrà regolarizzare la propria situazione entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi invano i quali sarà adottato provvedimento di revoca e sarà inibito l'utilizzo dell'impianto sportivo.

#### **Articolo 16 – Controlli**

1. I controlli e le verifiche sull'osservanza del presente regolamento sono di competenza dell'AGIS, anche attraverso personale esterno.

2. L'AGIS, tramite gli uffici preposti, garantirà il rispetto del presente Regolamento: ove sorgessero controversie fra il gestore e gli utenti in ordine alla sua interpretazione e/o applicazione, farà testo il parere espresso dal Presidente del CDA dell'AGIS.

#### **Articolo 17 – Precedenti Regolamenti – Atti - Delibere**

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamento, atto o delibera, anche relativo alle tariffe applicate.

#### **Articolo 18 – Tariffe e Pagamenti**

1. Le tariffe sono applicate in base al tariffario allegato al presente regolamento (allegato n.1).

2. I pagamenti dovranno pervenire entro il giorno 20 del mese di utilizzo. Trascorsi 5 giorni senza che sia intervenuto il pagamento, l'AGIS avrà facoltà di inibire, mediante provvedimento di

sospensione e fino alla opportuna regolarizzazione dei pagamenti, l'accesso alle società morose e a tutti gli atleti collegati alla medesima società, senza alcun preavviso. È fatto inoltre obbligo di inviare la copia dell'attestazione dei pagamenti agli Uffici dell'AGIS, per consentirne la contabilizzazione.

**3.** I pagamenti per l'utilizzo delle palestre devono avvenire obbligatoriamente attraverso flussi finanziari tracciabili, pertanto è vietato qualsiasi tipo di pagamento in contanti.

### **Articolo 19 – Obblighi**

I soggetti convenzionati sono obbligati a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti e collaboratori tutte le norme del presente regolamento, le norme vigenti in materia di attività sportive, di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché tutte le disposizioni e prescrizioni che l'AGIS riterrà di emanare in ordine alla concessione ed all'utilizzo dell'impianto sportivo. Tale obbligo, per quanto riguarda l'utenza libera, è posto in capo al soggetto gestore, al quale compete anche il controllo sui concessionari di spazi.

### **Articolo 20 – Norme d'uso e di comportamento**

Responsabili delle attività organizzate ed i loro tecnici sono tenuti a far rispettare il regolamento e le norme di comportamento all'interno dell'impianto limitatamente ai loro tesserati.

#### **E' fatto obbligo:**

- svestirsi e vestirsi nei locali adibiti a tali usi, tenendo chiuse le porte;
- avere la massima cura degli effetti d'uso e di tutto il materiale fisso e mobile degli impianti, sotto pena di risarcimento di ogni eventuale danno, fermo restando le sanzioni di legge;
- depositare i rifiuti negli appositi cestini;

#### **E' vietato:**

- accompagnare o far circolare animali di qualsiasi genere all'interno dell'impianto;
- fumare all'interno degli impianti coperti e sul piano di gioco e negli spogliatoi dell'impianto;
- mangiare sul piano di gioco e negli spogliatoi di tutti gli impianti;
- lasciare indumenti incustoditi all'interno delle cabine a rotazione;
- sporcare o gettare immondizie, cartacce e quant'altro possa alterare la pulizia dell'impianto, fuori dagli appositi contenitori;

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà l'interdizione all'accesso fino alla fine della stagione in corso.

### **Articolo 21 – Concessione Impianto per manifestazioni non sportive**

1. L'impianto può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, quali concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. L'uso dell'impianto, sia per manifestazioni o gare sportive che extra-sportive, è concesso secondo l'agibilità riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto

coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno verificare e controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

### **Articolo 22– Sanzioni**

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento, è soggetto, dopo due contestazioni del personale AGIS o incaricato dall'AGIS, all'interdizione all'accesso al palazzetto.

Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente regolamento è una società sportiva od altro soggetto comunque titolare di concessione d'uso temporaneo, oltre alle misure sanzionatorie poste a carico del responsabile diretto della violazione, l'AGIS si riserva di adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 20.